

Art. 21

Disciplina della segnalazione certificata di inizio attività.

1. Il proprietario dell'immobile, o chi ne ha titolo, è tenuto a presentare allo Sportello unico SUAPE la segnalazione certificata di inizio attività, accompagnata da una dichiarazione a firma di un progettista abilitato e corredata dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento per l'attività edilizia o da altri documenti previsti dalla vigente normativa nonché da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione. La segnalazione certificata di inizio attività è corredata, altresì, dalla quantificazione, certificata dal progettista, del contributo di costruzione e dal versamento del relativo importo, secondo quanto previsto dalle corrispondenti normative e ad essa è allegata, ove necessaria, la documentazione di cui agli articoli 5, commi 10-bis, 22, 22-bis e 22-quater, nonché gli assensi eventualmente necessari di cui all'articolo 5, comma 5 e la ricevuta della richiesta di parere gli organi competenti per quanto previsto agli articoli 22-ter e 22-quinquies, ovvero copia dei relativi pareri. Gli elaborati progettuali, nel caso di interventi sugli edifici ricadenti negli ambiti e nelle aree di cui all'articolo 4, comma 2, o negli altri ambiti territoriali previsti dalla normativa comunale, contengono anche la classificazione degli edifici stessi in attuazione della deliberazione della Giunta regionale che disciplina gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera b).

Omissis.

3. Lo Sportello unico SUAPE, al momento della presentazione della segnalazione, verifica la completezza formale della segnalazione stessa e dei relativi allegati e in caso di verifica positiva rilascia la ricevuta consegnando copia degli elaborati presentati a corredo del progetto, opportunamente vistati. Qualora lo Sportello unico SUAPE accerti l'incompletezza formale della segnalazione e dei relativi allegati ne dichiara l'irricevibilità.

Omissis.».

LEGGE REGIONALE 17 settembre 2013, n. 17.

Ulteriori modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 21 ottobre 1981, n. 69 (Norme sul sistema formativo regionale) e 23 marzo 1995, n. 12 (Agevolazioni per favorire l'occupazione giovanile con il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali).

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69)

1. L'articolo 13 della legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 (Norme sul sistema formativo regionale) è sostituito dal seguente:

“Art. 13

(Esperienze di formazione in contesto lavorativo - Tirocini)

1. La Regione promuove tirocini rivolti a coloro che hanno assolto l'obbligo di istruzione ai sensi della normativa vigente. Per tirocinio si intende qualsiasi esperienza di formazione, anche diversamente denominata, svolta nell'ambito di un contesto lavorativo presso soggetti pubblici o privati che non si configura come rapporto di lavoro.

2. I tirocini si distinguono in:

a) curriculare: esperienze previste all'interno di percorsi formali di istruzione o formazione;
b) extracurriculare: esperienze di formazione in situazione di lavoro finalizzate all'orientamento delle scelte occupazionali.

3. La Giunta regionale, al fine di migliorare la qualità dei tirocini e contrastare l'uso distorto degli stessi, definisce con proprio atto, nel rispetto delle Linee guida in materia di tirocini adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 34 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita), i criteri e le modalità per l'attuazione dei tirocini extracurriculare, stabilendo in particolare:

a) la durata dei tirocini anche in relazione alle specificità del tirocinante;
b) le modalità di attestazione dell'attività svolta e delle competenze acquisite;
c) i requisiti che i soggetti pubblici e privati, promotori e attuatori dei tirocini, devono possedere al fine di fornire idonee garanzie di qualità;
d) un sistema di monitoraggio e valutazione dei tirocini per favorire la costruzione di percorsi efficaci di politiche attive del lavoro.

4. La Giunta regionale, con proprio atto, individua, altresì, i soggetti pubblici e privati promotori e attuatori dei tirocini, in possesso dei requisiti di cui al comma 3, lett. c).”.

Art. 2

(Modificazioni ed integrazioni all'articolo 4 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 12)

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 12 (Agevolazioni per favorire l'occupazione giovanile con il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali), la locuzione: "ad euro 12.100,00 e non superiore ad euro 50.000,00" è sostituita dalla seguente: "ad euro 16.001,00 e non superiore ad euro 66.666,67".

2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 12/1995, la locuzione: "tra euro 50.001,00 ed euro 130.000,00" è sostituita dalla seguente: "tra euro 66.667,67 ed euro 130.000,00".

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 12/1995 sono aggiunti i seguenti:

"2 bis. I soggetti che, alla data del 31 marzo 2013, hanno presentato domanda per le agevolazioni di cui al presente articolo e che, entro il 31 dicembre 2013, risultano beneficiari di un'anticipazione superiore ad euro 50.000,00 possono, mediante presentazione di apposita istanza, optare alternativamente per una delle modalità di cui al comma 2.

2 ter. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce le modalità e i termini per la presentazione delle istanze di cui al comma 2 bis."

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 17 settembre 2013

MARINI

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge:

- di iniziativa della Giunta regionale su proposta dell'assessore Riommi, deliberazione 22 luglio 2013, n. 840, atto consiliare n. 1281 (IX Legislatura);
- assegnato, per competenza in sede redigente, ai sensi dell'art. 37 dello Statuto regionale, alla III Commissione consiliare permanente "Sanità e servizi sociali", in data 30 luglio 2013;
- esaminato dalla III Commissione consiliare permanente secondo il procedimento ordinario;
- licenziato dalla III Commissione consiliare permanente il 27 agosto 2013, con parere e relazione illustrata oralmente dal consigliere Buconi (Atto n. 1281/BIS);
- esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 10 settembre 2013, deliberazione n. 269.

AVVERTENZA - Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Direzione regionale Risorsa Umbria. Federalismo, risorse finanziarie, umane e strumentali (Servizio Segreteria della Giunta regionale - Sezione Norme regionali, decreti, ordinanze, atti consiliari e rapporti con il Consiglio regionale), ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Note al titolo della legge:

— La legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, recante "Norme sul sistema formativo regionale" (pubblicata nel B.U.R. 26 ottobre 1981, n. 58), è stata modificata ed integrata con leggi regionali 11 agosto 1983, n. 30 (in B.U.R. 18 agosto 1983, n. 54), 12 marzo 1984, n. 16 (in B.U.R. 14 marzo 1984, n. 21), 26 aprile 1985, n. 33 (in B.U.R. 2 maggio 1985, n. 46, E.S.), 28 maggio 1991, n. 14 (in B.U.R. 5 giugno 1991, n. 28) e 2 marzo 1999, n. 3 (in B.U.R. 10 marzo 1999, n. 15).

— La legge regionale 23 marzo 1995, n. 12, recante "Agevolazioni per favorire l'occupazione giovanile con il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali" (pubblicata nel S.O. al B.U.R. 30 marzo 1995, n. 17), è stata modificata ed integrata con leggi regionali 30 marzo 2011, n. 4 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 31 marzo 2011, n. 15) e 9 aprile 2013, n. 8 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 10 aprile 2013, n. 18).

Note all'art. 1, alinea e parte novellistica:

- Per la legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, si vedano le note al titolo della legge.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 34 della legge 28 giugno 2012, n. 92, recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" (pubblicata nel S.O. al B.U.R. 3 luglio 2012, n. 153):

«Art. 1

Disposizioni generali, tipologie contrattuali e disciplina in tema di flessibilità in uscita e tutele del lavoratore

Omissis.

34. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo e le regioni concludono in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento, sulla base dei seguenti criteri:

- a) revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo;
- b) previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività;
- c) individuazione degli elementi qualificanti del tirocino e degli effetti conseguenti alla loro assenza;
- d) riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfetaria, in relazione alla prestazione svolta.

Omissis.».

Nota all'art. 2:

— Il testo vigente dell'art. 4 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 12 (si vedano le note al titolo della legge), come modificato ed integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 4

Tipologie delle agevolazioni.

1. Le agevolazioni consistono in contributi in conto esercizio finalizzati:

- a) alla copertura integrale degli oneri sostenuti per la costituzione dell'impresa, sino ad un massimo di euro 1.300,00;
- b) alla copertura fino ad un massimo del cinquanta per cento dei costi sostenuti nel primo anno di attività e comunque per un importo non superiore a euro 10.000,00, relativamente a:

- 1) spese di locazione di immobili strumentali all'attività dell'impresa;
- 2) oneri finanziari derivanti da operazioni di finanziamento a breve termine;
- 3) acquisizione di servizi di consulenza specialistica;

c) copertura integrale, nel limite massimo di euro 7.000,00, dei costi sostenuti per la concessione di garanzie sui finanziamenti bancari di cui alla lettera b) del comma 2.

2. Le spese per acquisto macchinari, attrezzature, impianti, brevetti, licenze, marchi, nonché per ristrutturazione di fabbricati strumentali alle attività di impresa, sono agevolate, a seconda dell'entità dell'investimento, con una delle seguenti modalità:

a) anticipazione fino ad un massimo del settantacinque per cento degli investimenti e comunque per un importo degli investimenti non inferiore *ad euro 16.001,00 e non superiore ad euro 66.666,67*. L'anticipazione è concessa senza l'acquisizione di garanzie a tutela del rientro del finanziamento erogato ed è restituita in quote semestrali costanti senza interessi, nel termine massimo di sette anni, con inizio dal dodicesimo mese successivo a quello dell'erogazione;

b) contributo per l'abbattimento del tasso d'interesse nella misura massima di cinque punti del tasso di riferimento stabilito dal Ministero competente su finanziamenti bancari a medio e lungo termine, a condizioni liberamente concordate tra le parti, per investimenti compresi *tra euro 66.667,67 ed euro 130.000,00*. Il contributo, calcolato su un periodo massimo di sette anni del piano di ammortamento, è corrisposto, anticipatamente, in via attualizzata. Sono esclusi gli oneri finanziari relativi al periodo di preammortamento.

2 bis. I soggetti che, alla data del 31 marzo 2013, hanno presentato domanda per le agevolazioni di cui al presente articolo e che, entro il 31 dicembre 2013, risultano beneficiari di un'anticipazione superiore ad euro 50.000,00 possono, mediante presentazione di apposita istanza, optare alternativamente per una delle modalità di cui al comma 2.

2 ter. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce le modalità e i termini per la presentazione delle istanze di cui al comma 2 bis.».

Nota alla dichiarazione d'urgenza:

— Il testo dell'art. 38, comma 1 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, recante "Nuovo Statuto della Regione Umbria" (pubblicata nel B.U.R. 18 aprile 2005, n. 17, E.S.), modificata con legge regionale 4 gennaio 2010, n. 1 (in S.O. al B.U.R. 5 gennaio 2010, n. 1), è il seguente:

«Art. 38.

Pubblicazione e comunicazione

1. La legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione entro dieci giorni dalla sua promulgazione da parte del Presidente della Regione ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione, salvo che la legge stessa preveda un termine diverso.

Omissis.».